SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 14**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1989.

Revisione degli organici della magistratura delle preture circondariali di Massa e di La Spezia a seguito della legge 15 febbraio 1989, n. 52, che ha distaccato dal tribunale di La Spezia le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli aggregandole al tribunale di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente la costituzione delle preture circondariali e le nuove norme relative alle sezioni distaccate;

Vista la tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989 relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle preture circondariali;

Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 52, che ha distaccato dal tribunale di La Spezia le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli, aggregandole al tribunale di Massa;

Ritenuta la necessità, a seguito delle accresciute esigenze di servizio derivanti da tale aggregazione, di aumentare di una unità la pianta organica dei magistrati della pretura circondariale di Massa, con contestuale riduzione di una unità della pianta organica dei magistrati della pretura circondariale di La Spezia;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989 viene modificata, relativamente agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1989
Registro n. 61 Giustizia, foglio n. 172

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI ALLE PRETURE CIRCONDARIALI

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente	Magistrati di appello in funzione di consigliere pretore	Magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
La Spezia	1	—	8	1	—	3
Massa	1	—	5	1	—	2

Visto, *Il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

90A0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1989.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertivo nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 20 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 (Modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche, con il quale è stata approvata la nuova tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario, concernente l'ordinamento degli studi di detto corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la nota n. 2933/A/87 dell'8 aprile 1989, con la quale il Consiglio universitario nazionale rende noto che nell'elenco dei corsi non obbligatori della tabella XXV, di cui sopra, la disciplina «fotobiologica» è stata erroneamente indicata come «fitobiologica»;

Considerata la particolare necessità di apportare alla tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario la rettifica indicata dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA IL PRESENTE DECRETO

Articolo unico

A decorrere dall'anno accademico 1989-90, alla tabella XXV, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, di cui alle premesse, è apportata la seguente rettifica:

ELENCO DEI CORSI NON OBBLIGATORI'

ERRATA	CORRIGE
. . . . . .	. . . .
62) fitobiologia	62) fotobiologia
. . . . . .	. . . .

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1989

Il presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1989
Registro n. 3 Università, foglio n. 320

90A0190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 novembre 1989, n. 435.

Regolamento concernente i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9;

Vista la prima direttiva della commissione CEE del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il latte conservato (87/524/CEE) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L. 306 del 28 ottobre 1987;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, riguardante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sono approvati i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana, riportati in allegato. Essi

sostituiscono quelli riportati nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 relativamente alle voci: «Latte condensato» e «Latte in polvere».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 novembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1989
Registro n. 16 Sanità, foglio n. 123

ALLEGATO

METODI DI PRELIEVI DI CAMPIONI PER IL CONTROLLO MEDIANTE ANALISI CHIMICA DI TALUNI TIPI DI LATTE CONSERVATO PARZIALMENTE E TOTALMENTE DISIDRATATO, DESTINATO ALLA ALIMENTAZIONE UMANA.

I. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. *Apparecchi per la campionatura.*

Requisiti.

Il materiale di campionatura non deve apportare cambiamenti nel campione tali da alterare i risultati delle analisi da effettuare.

L'apparecchiatura dev'essere di materiale sufficientemente robusto in modo da prevenire ogni utilizzazione che possa falsare il risultato.

E obbligatorio l'uso dell'acciaio inossidabile. Tutte le superfici devono essere levigate e prive di fessure e tutti gli angoli devono essere arrotondati. L'attrezzatura di campionatura deve essere conforme ai requisiti fissati per ciascun prodotto da campionare.

2. *Contenitori del campione.*

Requisiti.

I contenitori ed i coperchi dei recipienti destinati a contenere i campioni devono essere di materiali e di costruzione tale da proteggere adeguatamente il campione e da non provocare nel campione stesso alterazioni che possano compromettere i risultati della successiva analisi o esame. Materiali idonei sono il vetro, alcuni metalli (l'alluminio, la banda stagnata e la banda cromata verniciata) ed alcune materie plastiche (del tipo III e del tipo V di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395). Di preferenza il contenitore deve essere opaco. Se lo stesso contenitore è trasparente, esso, una volta riempito dovrà essere conservato al riparo dalla luce.

Contenitori e coperchi devono essere puliti ed asciutti. La forma e la capacità del contenitore devono essere adeguate ai requisiti che sono stati definiti per il prodotto da campionare.

E autorizzato l'impiego di recipienti in plastica monouso, nonché fogli di alluminio o sacchetti di plastica adatti, dotati di sistemi di chiusura appropriati.

I contenitori diversi dai sacchetti di plastica devono essere accuratamente chiusi per mezzo di un opportuno coperchio oppure da un tappo a vite metallico o di materia plastica ricoperto, se necessario, da uno spessore di plastica impermeabile ai liquidi. Ogni tappo o coperchio deve essere insolubile, non assorbente e impermeabile ai grassi, e tale da non influenzare l'odore, il sapore, le proprietà o la composizione del campione.

Nel caso d'impiego di tappi, questi ultimi devono essere fatti o ricoperti di materiali non assorbenti e inodori.

3. *Tecnica di campionatura.*

Il contenitore del campione deve essere chiuso immediatamente dopo la campionatura.

4. *Conservazione dei campioni.*

Le temperature di conservazione raccomandate prima del trasporto dei campioni dei vari prodotti non devono superare i 25 °C.

La durata della conservazione e la temperatura non devono essere considerati indipendentemente, ma congiuntamente.

5. *Trasporto di campioni.*

I campioni saranno consegnati al laboratorio incaricato di effettuare le analisi il più rapidamente possibile (preferibilmente entro 24 ore dalla campionatura). Durante il trasporto, saranno prese precauzioni per evitare ogni contaminazione dovuta ad odori estranei, nonché ogni esposizione alla luce solare diretta ed a temperature superiori a 25 °C.

II. *Metodo 1:* PRELIEVI DI CAMPIONI DI TALUNI TIPI DI LATTE PARZIALMENTE DISIDRATATO.

1. *Campo d'applicazione.*

Il presente metodo descrive la campionatura per l'analisi chimica dei seguenti prodotti:

latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato;

latte concentrato scremato o latte concentrato scremato non zuccherato;

latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato;

latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa;

latte concentrato zuccherato e latte intero concentrato zuccherato;

latte concentrato scremato zuccherato;

latte concentrato parzialmente scremato zuccherato.

2. *Attrezzatura.*

2.1. Generalità.

Vedasi capitolo 2 delle disposizioni generali.

2.2. Stantuffi ed agitatori.

Gli stantuffi o gli agitatori per mescolare liquidi sfusi devono essere di dimensioni tali da produrre un adeguato rimescolamento nel prodotto senza però promuovere lo sviluppo di un odore rancido. Date le diverse forme e dimensioni dei contenitori, non è possibile raccomandare tipi di stantuffi idonei a tutti gli usi, ma la loro realizzazione dev'essere tale da evitare di scalfire la superficie interna dei contenitori del prodotto durante l'agitazione.

Il materiale è già stato descritto nel capitolo 1 delle istruzioni generali.

Un tipo di stantuffo raccomandato come idoneo alla miscelazione di liquidi contenuti in secchi o in barattoli ha le seguenti dimensioni approssimative (fig. 1): un disco di 150 mm di diametro, perforato con sei fori aventi ciascuno 12,5 mm di diametro, situati in un cerchio di 100 mm di diametro, disco fissato centralmente ad un'asticciola metallica; l'altra estremità della quale forma un manico ad ansa. La lunghezza dell'asticciola, compreso il manico, dev'essere di circa 1 m.

Un opportuno stantuffo da usare per piccole cisterne ha le seguenti dimensioni approssimative (fig. 2): un'asticciola avente una lunghezza non inferiore a 2 m, corredata di un disco avente 300 mm di diametro, perforato con dodici fori ciascuno di 30 mm di diametro situato in un cerchio avente 230 mm di diametro.

Per miscelare il contenuto di recipienti ampi, è consigliabile sia l'agitazione meccanica che mediante aria compressa pura. È necessario usare pressione e volume d'aria minimi per prevenire lo sviluppo di odore rancido.

Nota: nei casi in cui è specificato il requisito di «aria compressa pura», è necessario far uso di aria compressa dalla quale siano stati eliminati tutti i contaminanti (compreso olio, acqua e polvere).

2.3. Agitatore.

Ad ampia paletta, di profondità sufficiente a raggiungere il fondo del contenitore del prodotto e preferibilmente con un angolo che combacia con la forma del contorno del contenitore (vedasi fig. 3).

2.4. Mestoli.

Un mestolo di dimensioni e forma opportune per il prelievo del campione viene illustrato nella figura 4. Il mestolo deve essere provvisto di un solido manico lungo almeno 150 mm. La sua capacità non deve essere inferiore a 50 ml. È meglio che il manico sia ricurvo. La tazza deve essere di forma conica per permettere l'inserimento dei mestoli l'uno sull'altro. Come alternativa, può essere usato un mestolo di capacità analoga, ma provvisto di lati paralleli graduati in cinque sezioni eguali per campionare proporzionalmente lotti contenuti in più di un contenitore.

2.5. Asticciola.

Rotonda, lunga circa 1 m e avente un diametro di 35 mm.

2.6. Contenitori.

Per la costituzione di sottocampioni, capacità 5 l, a bocca larga.

2.7. Cucchiai o spatole.

A paletta larga.

2.8. Contenitori del campione.

Vedasi capitolo 3 delle disposizioni generali.

3. *Procedimento.*

3.1. Campionatura dei latti non zuccherati parzialmente disidratati.

Deve essere preso un campione non inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

3.1.1. Il campione deve essere mescolato accuratamente mediante stantuffo od agitatore o mediante agitazione meccanica oppure facendolo passare da un contenitore all'altro oppure facendo uso di aria compressa pura (vedasi nota 2.2.) fino ad ottenimento di una sufficiente omogeneità.

Prelevare il campione immediatamente dopo aver mescolato per mezzo di un mestolo. Se è difficile ottenere una omogeneità sufficiente, i campioni devono essere prelevati da parti diverse del contenitore del prodotto per un totale non inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote. (Sull'etichetta del campione e nel verbale di accompagnamento è necessario specificare se il campione sia o meno una miscela di sottocampioni).

3.1.2. Campionatura di prodotti preconfezionati in piccoli contenitori destinati alla vendita al dettaglio.

Il campione può essere costituito da un contenitore intatto e non aperto. Uno o più contenitori della stessa partita o con lo stesso numero di codice devono essere presi per avere un campione non inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

3.2. Campionatura dei derivati del latte zuccherati, parzialmente disidratati.

3.2.1. Generalità.

La campionatura effettuata da contenitori sfusi di latte zuccherato parzialmente disidratato può essere di grande difficoltà, soprattutto se il prodotto non è omogeneo o è invece estremamente viscoso. Possono presentarsi problemi di campionatura per la presenza di grossi cristalli di saccarosio o di lattosio, o per la partecipazione di vari sali che si possono formare nella massa del prodotto o aderire alle pareti o per la presenza di materiale grumoso. Siffatte condizioni saranno evidenti introducendo una semplice asticciola di campionatura nel contenitore del prodotto e ritirandola poi dopo aver esplorato la zona del contenitore più vasta possibile. Se la dimensione dei cristalli zuccherini non è superiore ai 6 mm, non si dovrebbero avere difficoltà nella campionatura. Se il prodotto non è omogeneo, cioè dev'essere annotato sull'etichetta del campione e nel verbale di accompagnamento. Dato che spesso il latte condensato zuccherato viene conservato a temperatura ambiente, si raccomanda di portare il contenuto a una temperatura non inferiore a 20 °C in modo da ottenere un campione rappresentativo.

3.2.2. Procedura.

Dev'essere prelevato un campione non inferiore a 1000 g.

Contenitori ad estremità aperta.

Una estremità del contenitore, che precedentemente è stata pulita accuratamente ed asciugata per evitare che sostanze estranee cadano nel prodotto sfuso durante l'apertura, dovrà essere rimossa. Il contenuto dev'essere mescolato mediante un agitatore (vedasi fig. 3). Mediante una paletta, grattare lungo i lati ed il fondo del contenitore in modo da rimuovere ogni prodotto che vi aderisse. Il contenuto dev'essere accuratamente mescolato combinando movimenti rotatori e verticali, con l'agitatore inclinato diagonalmente, evitando incorporamento d'aria nel campione. L'agitatore dev'essere ritirato e il latte condensato che vi aderisce dev'essere trasferito nel contenitore da 5 l (2.6) mediante una spatola o un cucchiaio. La miscelatura ed il ritiro devono essere ripetuti finché non saranno stati messi insieme 2-3 l. Questi dovranno essere mescolati fino ad omogeneità ed il campione prelevato non dovrà essere inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

Barattoli chiusi con orifizi all'estremità o sul lato.

Per i motivi descritti al punto 3.2.1., la campionatura attraverso il buco del tappo è consigliabile soltanto con latte condensato che scorra rapidamente e che sia di consistenza uniforme. Il contenuto dev'essere mescolato inserendo un'asticciola attraverso l'orifizio del tappo e, dopo aver esplorato ed agitato il più possibile in tutte le direzioni, l'asticciola dev'essere ritirata ed un campione preparato secondo il paragrafo 3.2.1. Come alternativa, il contenuto può essere fatto fluire in un opportuno contenitore, cercando di recuperare dal bidone la massima parte possibile del contenuto. Dopo aver agitato con un agitatore, il campione viene raccolto come descritto al punto 3.2.1.

3.2.3. Campionatura di prodotti preconfezionati in piccoli contenitori per la vendita al dettaglio.

Il campione può essere costituito da un contenitore intatto e non aperto. Prendere uno o più contenitori preconfezionati dello stesso lotto per costituire un campione di almeno 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

3.3. Conservazione, stoccaggio e trasporto del campione.

(Capitoli 5 e 6 delle disposizioni generali).

III. *Metodo 2:* CAMPIONATURA DI LATTI COMPLETAMENTE DISIDRATATI.

1. *Scopo e campo di applicazione.*

Il presente metodo descrive la campionatura per l'analisi chimica dei seguenti prodotti:

latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero;

latte scremato in polvere o polvere di latte scremato;

latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato;

latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa.

2. *Attrezzatura.*

Capitolo 1 delle disposizioni generali.

2.1. Dispositivi di prelievo aventi una lunghezza tale da raggiungere il fondo del contenitore del prodotto (sonde).

Sono adeguati i dispositivi di prelievo conformi alla descrizione fornita nella parte IV dell'allegato.

2.2. Cucchiaio o spatola, a paletta larga.

2.3. Contenitori del campione.

Capitolo 2 delle disposizioni generali.

3. *Procedimento.*

3.1. Generalità.

Si deve cercare di ridurre al minimo l'assunzione di umidità atmosferica da parte del prodotto contenuto nel recipiente durante o prima della campionatura per l'analisi. Il contenitore del prodotto deve essere accuratamente richiuso dopo la campionatura.

3.2. Campionatura.

Deve essere prelevato un campione di peso non inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

Il dispositivo di prelievo pulito ed asciutto deve essere fatto passare attraverso il prodotto, se necessario inclinando o coricando il contenitore sul lato. La fessura deve essere orientata verso il basso e la penetrazione deve avvenire a ritmo costante.

Quando il dispositivo di prelievo ha raggiunto il fondo del contenitore, esso deve essere rotato di 180 °C, ritirato e il contenuto dev'essere versato nel contenitore del campione. Devono essere effettuati uno o più prelievi in modo da ottenere un campione non inferiore a 1000 g, da suddividere in cinque aliquote.

Il contenitore del campione dev'essere chiuso immediatamente dopo la campionatura.

3.2.1. Campionatura di prodotti preconfezionati in piccoli contenitori destinati alla vendita al dettaglio.

Il campione sarà costituito dal contenitore intatto e chiuso.

Prelevare uno o più contenitori preconfezionati dello stesso lotto per costituire un campione di peso non inferiore a 200 g.

Nota: qualora sia necessario determinare proprietà istantanee, i campioni devono essere sempre prelevati in questo modo.

3.3. Conservazione, stoccaggio e trasporto del campione.

Vedi capitoli 5 e 6 delle disposizioni generali.

IV DISPOSITIVI DI PRELIEVO PER LA CAMPIONATURA DEL LATTE IN POLVERE CONSERVATO SFUSO (SONDE).

1. *Tipi di dispositivi di prelievo.*

Tipo A: lungo.

Tipo B: corto.

(Vedasi fig. 5).

2. *Materiali.*

La paletta e l'asticciola devono essere di metallo levigato, preferibilmente di acciaio inossidabile.

L'impugnatura del tipo lungo dev'essere preferibilmente di acciaio inossidabile. Il dispositivo di prelievo del tipo corto deve avere una manopola di tipo distaccabile, in legno o in plastica, munita di una presa a baionetta nella paletta.

3. *Costruzione.*

3.1. La forma, il materiale e la finitura devono essere tali da consentire una facile pulitura del dispositivo di prelievo.

3.2. L'angolo sporgente della paletta del tipo A dev'essere sufficientemente affilato da servire come raschietto.

3.3 La punta della paletta dev essere sufficientemente acuminata da facilitare la campionatura.

4. *Dimensioni principali.*

I dispositivi di prelievo devono essere conformi alle dimensioni riportate nella tabella seguente (con una tolleranza del 10%):

Dimensioni in millimetri

	Tipo A lungo	Tipo B corto
Lunghezza della paletta	800	400
Spessore del metallo della paletta	1 - 2	1 - 2
Diametro interno della paletta alla punta	18	32
Diametro interno della paletta alla manopola o all'asticciola	22	28
Larghezza della fessura alla punta	4	20
Larghezza della fessura alla manopola o all'asticciola	14	14

5. *Nota sull'uso dei dispositivi di prelievo (sonde).*

5.1. Con polveri più o meno dense, i dispositivi di prelievo possono essere inseriti verticalmente. I dispositivi di tipo A vengono riempiti completamente mediante rotazione e dopo ritirati verticalmente. I dispositivi di tipo B vengono già automaticamente riempiti durante l'inserimento, ma devono essere estratti in posizione obliqua in modo da prevenire perdite dall'estremità inferiore.

5.2. Nel caso di una polvere più o meno fluida, i contenitori devono essere inclinati e i dispositivi devono essere inseriti quasi orizzontalmente con la fessura verso il basso ed estratti con la fessura verso l'alto.

Dimensioni in mm.
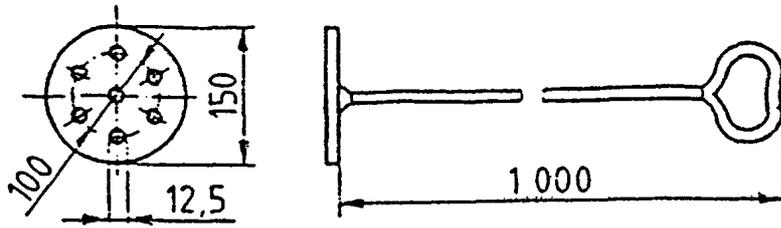
Figura 1: Stantuffo adatto per barattoli e secchi
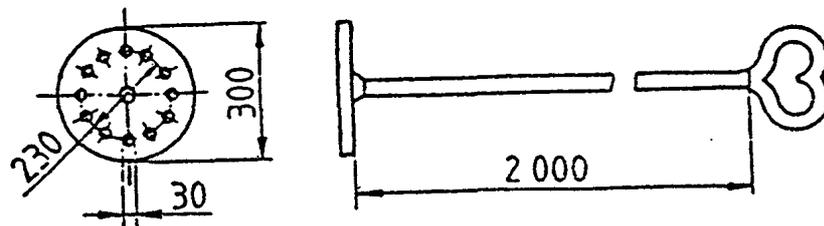
Figura 2: Stantuffo idoneo per piccoli serbatoi
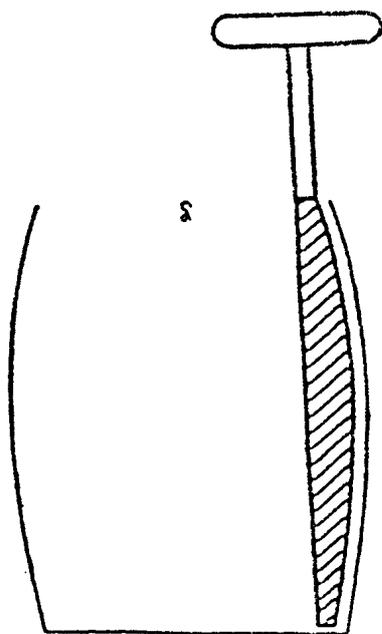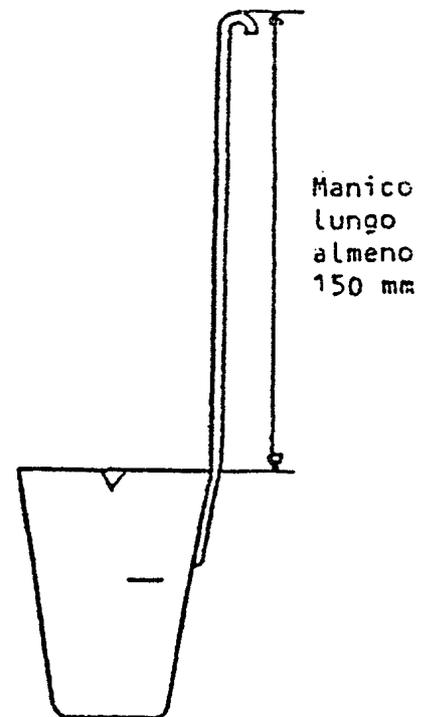
Figura 3: Agitatore atto a mescolare latte condensato zuccherato

Figura 4: Mestolo adatto per liquidi
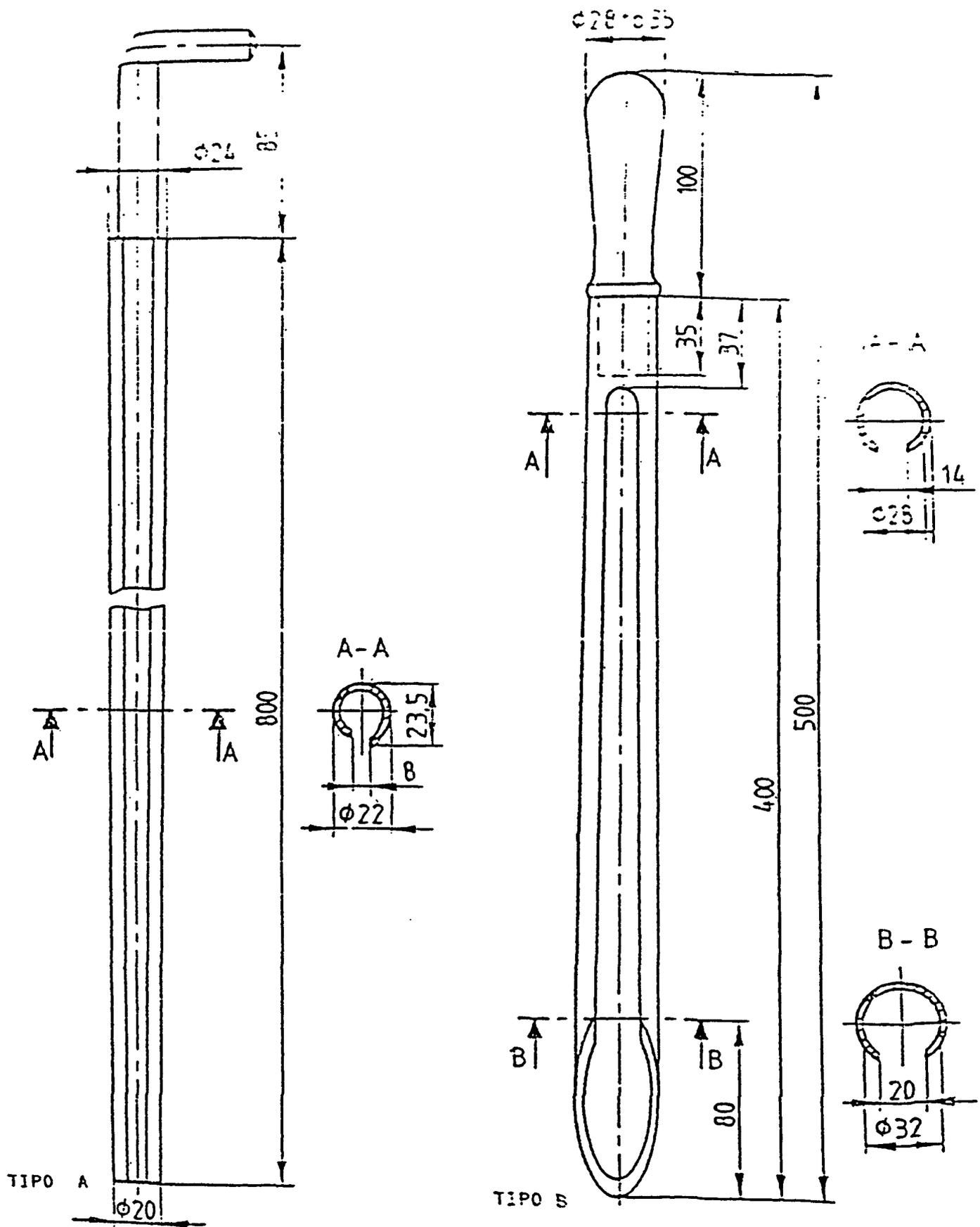
Figura 5: Dispositivi di prelievo di latte in polvere (tutte le dimensioni sono in mm

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 9 del D.P.R. n. 327/1980 così recita:

«Art. 9 *(Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea)*. — Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

L'allegato *A* al D.P.R. n. 327/1980 riporta sia le quantità di prodotto da prelevare ai fini dell'analisi sia le modalità operative da seguire nel prelevamento stesso.

90G0030

DECRETO 5 dicembre 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro» di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale TO/IX, in data 15 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di rene limitatamente alle strutture da effettuarsi, a cura di sanitari della equipe dell'ospedale S. G. Battista e della Città di Torino, già autorizzati con decreto ministeriale 8 settembre 1987, presso il Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro di Torino;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro» è autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operativa n. 1 del blocco operatorio del Centro traumatologico ortopedico di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ferrero prof. Roberto, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Barile dott. Carlo, aiuto primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Ponzio dott. Federico, aiuto primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Pegoraro dott. Marco, aiuto primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Bretto dott. Piero, aiuto primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Buzzachino dott. Aldo, aiuto primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Ferrero dott. Ferruccio, assistente primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Baracco dott. Claudio, assistente primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Nessi dott. Franco, assistente primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Merlo dott. Maurizio, assistente primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Conforti dott. Massimo, assistente primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Sesia prof. Giovanni, primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Fontana dott. Gabriele, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Laudi dott. Marco, aiuto primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Uberti dott. Eugenio, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

De Zan dott. Antonio, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Guermani dott. Paolo, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Fiore dott. Luciano, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Arena dott. Giuseppe, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Pagliano dott. Agostino, assistente primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Balbo prof. Giorgio, primario della divisione di chirurgia generale «B» dell'ospedale S. Giovanni Battista e della Città di Torino;

Boltri prof. Francesco, aiuto primario dell'istituto di patologia chirurgica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale TO/IX è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0206

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1990.

Approvazione dei modelli relativi alla dichiarazione di avvalersi dello speciale regime previsto per le società controllanti e controllate ed alla comunicazione delle relative variazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la facoltà del Ministro delle finanze di disporre, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio IVA del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano effettuati allo stesso ufficio per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, con il quale sono state dettate le norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate;

Visti in particolare i commi 1 e 4 del'art. 3 del citato decreto ministeriale, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di presentazione di una apposita dichiarazione da parte degli enti o società controllanti che intendono avvalersi delle speciali disposizioni dettate dallo stesso decreto ministeriale e l'obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati indicati nella predetta dichiarazione, intervenute nel corso dell'anno;

Considerata l'opportunità che tali dichiarazioni e comunicazioni siano redatte in conformità ai modelli sottoindicati, anche al fine di acquisire tutti i dati necessari per effettuare i controlli automatizzati;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati modelli:

Mod. IVA 26, concernente la dichiarazione di avvalersi del regime previsto per le società controllanti e controllate dall'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale 13 dicembre 1979;

Mod. IVA 26-*bis*, concernente la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al Mod. IVA 26 intervenute nel corso dell'anno.

Art. 2.

Gli allegati modelli debbono essere utilizzati a decorrere dall'anno d'imposta 1990.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

MOD. IVA 26
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti o società controllanti, che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 73, u.c., del *D.P.R.* 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, relativamente ad una o più società considerate «controllate» a norma dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale (società le cui azioni o quote sono possedute, direttamente, o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente).

In ordine ai requisiti soggettivi richiesti, ai fini del controllo, dalle citate disposizioni, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 28.2.1986.

Si rammenta che la presente dichiarazione prevista dall'art. 3 del citato decreto, il cui testo viene di seguito riportato, non costituisce un allegato alla dichiarazione annuale IVA dell'ente o società controllante, ma realizza la duplice finalità di manifestare la volontà di esercitare una facoltà consentita dalla legge, portandola alla necessaria conoscenza degli uffici interessati, nonché di attestare la sussistenza dei prescritti requisiti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell'imposta.

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di avvalersi delle speciali disposizioni previste dal richiamato D.M. 13.12.1979 deve essere presentata entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio ed ha effetto per l'anno stesso in cui è presentata.

La dichiarazione deve essere redatta, *dall'ente o società controllante*, in triplice esemplare e consegnata direttamente all'ufficio IVA competente in relazione al proprio domicilio fiscale.

Uno degli esemplari è restituito dall'Ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta la intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari. Copia fotostatica dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviata a mezzo raccomandata a ciascuno Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale delle società controllate partecipanti alla compensazione dell'IVA, se diverso da quello della controllante, entro il termine di cui sopra.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti e negli appositi spazi; l'esemplare destinato all'Ufficio IVA deve essere sottoscritto, nell'apposito riquadro in calce alla prima facciata, dal rappresentante legale dell'ente o società controllante.

I rappresentanti legali delle società controllate apporranno invece la propria firma negli appositi spazi previsti nei quadri A e B.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto, la società controllante dovrà allegare alla dichiarazione di avvalersi dello speciale regime diretta al proprio Ufficio IVA la eventuale dichiarazione con la quale la società o, se più di una, le società che la precedono nella catena di controllo rinunciano ad avvalersi delle particolari disposizioni recate dal decreto stesso.

Il numero delle dichiazioni di rinuncia allegate deve essere indicato nell'apposito riquadro.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

QUADRO A.

Nel quadro vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla procedura di compensazione dell'IVA.

Nel primo rigo - in corrispondenza del n. progr. 1 - vanno riportati i dati della società dichiarante, già indicati nel frontespizio del modello, senza la firma del rappresentante legale. Nella restante parte del rigo vanno indicati i dati della eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni della società dichiarante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo. La percentuale di possesso va indicata con una sola cifra decimale eventualmente arrotondata alla cifra superiore, Es.: 50,43 = 50,5.

In corrispondenza dei successivi numeri progressivi, vanno indicati i dati delle società controllate. In particolare i dati relativi al possesso delle azioni (società che possiede la maggioranza, percentuale di possesso, data dalla quale, *senza interruzioni*, è iniziato tale possesso) dovranno ovviamente trovare riscontro nella documentazione contabile della società. Con la sottoscrizione, apposta a fianco dei rispettivi dati, le società controllate convalidano la veridicità degli stessi e prendono atto di partecipare alla liquidazione di gruppo.

Qualora il numero di società fosse superiore a 10 potranno essere utilizzati più modelli progressivamente numerati a mano e preventivamente intestati, nella facciata anteriore, alla società controllante-dichiarante lasciando non compilate le altre parti.

QUADRO B.

Nel quadro vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo, dando così ragione della liquidazione di gruppo per le società che seguono nella catena stessa, attraverso il possesso, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, di azioni o quote nella misura richiesta dalla norma, ma nei confronti delle quali non vengono utilizzate le disposizioni in esame.

Nelle ipotesi di controllo indiretto di più gradi vanno indicati con precedenza, e nell'ordine di ogni catena di controllo, i dati relativi alle società che hanno prodotto la rinuncia (anelli iniziali) e successivamente, nella sequenza della catena stessa, quelli delle società che, pur avendo i requisiti, non partecipano alla liquidazione di gruppo (anelli intermedi). Non occorre invece riportare i dati delle società che non partecipano alla compensazione e si collocano come anelli finali nella catena di controllo.

ES. nel controllo a catena del tipo A-B-[C]-[D]-E-[F].

sia C la società capogruppo-dichiarante e D, F, G le società scelte per le liquidazioni di gruppo. Nel *quadro A* vanno indicati in ordine progressivo, i dati delle società C, D, F e G. Nel *quadro B* vanno riportati i dati relativi alle società A e B (rinunciatarie) ed E (anello intermedio). I dati relativi ad H (anello finale) non devono essere riportati.

Ogni variazione dei dati richiesti nei quadri A e B deve essere comunicata entro trenta giorni agli Uffici IVA competenti, utilizzando l'apposito modello IVA 26 bis.

Qualora, invece, non intervengano variazioni, la presente dichiarazione è vincolante per l'intero anno solare in cui è presentata, per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
(Testo integrato con la modifica apportata dal D.M. 18 dicembre 1989).

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate.

(Omissis)

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da una altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

Art. 3

L'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio, previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, deve dichiarare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto.

Dalla dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare:

a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e il numero di partita IVA delle società controllate nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente per ciascuna di esse;

b) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto per l'anno in cui è presentata. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto competenti entro trenta giorni. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

(Omissis)

MODULARIO
F. - Tasse - 492

Mod. I.V.A. 26

per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ______________________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ______________ ______________
(Uffici IVA società controllate)

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

SOCIETÀ CONTROLLANTE	CODICE FISCALE	NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P. COMUNE	PROV.

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ______________

nato a ______________ il __________ cod. fiscale ______________

residente in ______________ via ______________

dichiara che per l'anno 19__ intende avvalersi della particolare disciplina prevista dall'art. 73, u.c., del D.P.R. 26 ottobre n. 633 e dal D.M. 13.12.1979 sussistendo, per tutte le società indicate nei quadri A e B riportati sul retro, i requisiti prescritti dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

numero di società partecipanti alla compensazione IVA (quadro A) |_|_|_|

numero di società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA (quadro B) |_|_|_|

Allegate n. |_|_|_| dichiarazioni di rinuncia
(art.3, comma 3, D.M.13/12/1979)

La presente copia debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione

QUADRO A - ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA COMPENSAZIONE IVA

prog	SOCIETÀ	NAT. GIUR.	SEDE LEGALE	UFFICIO IVA COMPETENTE	SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI	% DI POSSESSO	DATA DECORRENZA POSSESSO (g/m/a)	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
1	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
2	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
3	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
4	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE			
5	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
6	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
7	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
8	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
9	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		
10	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,		

QUADRO B - ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA CATENA DI CONTROLLO MA NON ALLA COMPENSAZIONE IVA

prog.	SOCIETÀ	NAT. GIUR.	SEDE LEGALE	UFFICIO IVA COMPETENTE	SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI	% DI POSSESSO	DATA DECORRENZA POSSESSO (g/m/a)
1	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,	
2	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,	
3	PARTITA IVA DENOMINAZIONE				PARTITA IVA DENOMINAZIONE	,	

MODULARIO F. - Tasse 432

Mod. I.V.A. 26

per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ____________________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ____________________ ____________________
(Uffici IVA società controllate)

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

SOCIETÀ CONTROLLANTE	CODICE FISCALE		NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV.

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ____________________

nato a ____________ il __________ cod. fiscale ____________________

residente in ______________ via ____________________

dichiara che per l'anno 19__ intende avvalersi della particolare disciplina prevista dall'art. 73, u.c., del D.P.R. 26 ottobre n. 633 e dal D.M. 13.12.1979 sussistendo, per tutte le società indicate nei quadri A e B riportati sul retro, i requisiti prescritti dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

numero di società partecipanti alla compensazione IVA (quadro A) ___

numero di società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA (quadro B) ___

Allegate n. ___ dichiarazioni di rinuncia (art.3, comma 3, D.M.13/12/1979)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	SOTTOSCRIZIONE
GIORNO MESE ANNO	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S
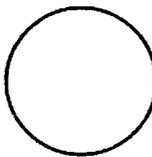
PROTOCOLLO UFFICIO

ATTENZIONE: APPORRE DATA E FIRMA NEL FOGLIO SOTTOSTANTE

QUADRO A - ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA COMPENSAZIONE IVA

prog.	SOCIETÀ	NAT. GIUR.	SEDE LEGALE	UFFICIO IVA COMPETENTE	SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI	% DI POSSESSO	DATA DECORRENZA POSSESSO (g/m/a)	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,		
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE			

QUADRO B - ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA CATENA DI CONTROLLO MA NON ALLA COMPENSAZIONE IVA

prog.	SOCIETÀ	NAT. GIUR.	SEDE LEGALE	UFFICIO IVA COMPETENTE	SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI	% DI POSSESSO	DATA DECORRENZA POSSESSO (g/m/a)
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,	
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE		
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,	
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE		
	PARTITA IVA				PARTITA IVA	,	
	DENOMINAZIONE				DENOMINAZIONE		

MODULARIO F. - Tasse - 432

Mod. I.V.A. 28

per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ______________________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ______________ ______________
(Uffici IVA società controllate)

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

SOCIETÀ CONTROLLANTE	CODICE FISCALE		NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV.

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ______________

nato a ______________ il __________ cod. fiscale ______________

residente in ______________ via ______________

dichiara che per l'anno 19__ intende avvalersi della particolare disciplina prevista dall'art. 73, u.c., del D.P.R. 26 ottobre n. 633 e dal D.M. 13.12.1979 sussistendo, per tutte le società indicate nei quadri A e B riportati sul retro, i requisiti prescritti dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

numero di società partecipanti alla compensazione IVA (quadro A) |_|_|_|

numero di società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA (quadro B) |_|_|_|

Allegate n. |_|_|_| dichiarazioni di rinuncia (art.3, comma 3, D.M.13/12/1979)

Data ______________

Firma leggibile ______________
(RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE)

PROTOCOLLO UFFICIO

MOD. IVA 26 bis
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere utilizzato *dagli enti o società controllanti*, i quali si sono avvalsi della procedura di compensazione dell'IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, per comunicare le variazioni dei dati indicati nel mod. IVA 26 relative ad alcune società controllate, intervenute nel corso dell'anno.

Si rammenta che l'obbligo di effettuare la presente comunicazione, sancito dall'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale, il cui testo viene riportato in calce, non sostituisce l'eventuale obbligo prescritto in via generale dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72.

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.

La comunicazione delle variazioni relative alla dichiarazione di cui all'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione relativa ad una società controllata o alla società controllante medesima.

La comunicazione deve essere redatta in triplice esemplare dall'ente o società controllante e deve essere consegnata direttamente all'Ufficio IVA competente in relazione al proprio domicilio fiscale. Uno degli esemplari è restituito dall'Ufficio al dichiarante, previa apposizione del timbro a calendario che ne attesta l'intervenuta presentazione e la conformità degli esemplari. Copia fotostatica dell'esemplare destinato all'Ufficio deve essere inviata a mezzo raccomandata, entro lo stesso termine di trenta giorni, all'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale della società cui ineriscono le variazioni, se diverso da quello della controllante, o agli uffici IVA competenti se la variazione deriva da fusione di più società domiciliate in province diverse.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le parti interessate e negli appositi spazi e sottoscritto, nel riquadro posto sul retro, dal rappresentante legale dell'ente o società controllante.

Il rappresentante legale della società cui si riferiscono le variazioni deve apporre invece la propria firma nell'apposito spazio posto nel quadro C - "variazione dati" - ovvero nel quadro D - "fusione" - a seconda del tipo di variazione intervenuta. - Ove la variazione concerna la società controllante, è sufficiente la sottoscrizione posta sul retro del modello stesso.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.

Nel frontespizio, oltre all'indicazione degli uffici IVA cui la comunicazione è diretta, vanno sempre riportati, nell'apposito riquadro, gli elementi identificativi della società controllante - dichiarante, nonché di seguito, quelli del suo rappresentante legale e la data di presentazione della dichiarazione di cui al Mod. IVA 26.

Relativamente alla data della variazione richiesta nel modello, si avverte che, nel caso in cui con il medesimo modello vengano comunicate più variazioni inerenti la medesima società, intervenute nell'ambito dei 30 giorni (es. variazione sede legale, Ufficio competente, partita IVA), nell'apposito spazio del frontespizio deve essere indicata la data relativa alla prima variazione; nel quadro riservato alle "ANNOTAZIONI" devono poi in ogni caso essere specificate tutte le date in cui sono avvenute le variazioni oggetto di comunicazione

QUADRO C — VARIAZIONE DEI DATI

In questo quadro vanno riportate tutte le variazioni relative ad uno o più elementi già indicati, per ogni società, nei quadri A o B del Mod. IVA 26.

Il quadro C si compone di due parti: nella prima, concernente la "società cui si riferiscono le variazioni", che deve essere sempre compilata, vanno riportati i dati relativi alla società che ha subito le variazioni *così come sono stati indicati nel Mod. IVA 26 a suo tempo presentato*, specificando altresì, mediante barratura della corrispondente casella, se la società era compresa nel quadro A o B; nella seconda parte, concernente i "DATI VARIATI" devono essere invece compilati soltanto gli spazi relativi ai dati variati, lasciando in bianco i restanti campi. In caso di cessazione di attività, la cui data sarà già stata indicata nell'apposito spazio, è sufficiente barrare la casella 1.

Si evidenzia poi che gli spazi riguardanti la partita IVA e la denominazione o ragione sociale della "nuova società che possiede la maggioranza della azioni o quote" vanno compilati solo nelle ipotesi in cui la nuova società - che ha acquisito la maggioranza delle azioni era già compresa nei quadri A o B del Mod. IVA 26 in quanto partecipante alla compensazione del tributo o alla catena di controllo. Inoltre la casella 2 contenuta nel campo riguardante la percentuale di possesso, va barrata *esclusivamente* nella ipotesi in cui la società, alla quale si riferiscono le variazioni ed i cui dati sono riportati nella prima parte del quadro C, viene esclusa dalla liquidazione di gruppo, in quanto per effetto della cessione della maggioranza delle azioni o di parte di esse non risulta più controllata da alcuna delle società elencate nei quadri A o B del modello 26.

Si precisa infine che le variazioni in aumento nella "percentuale di possesso" non devono essere comunicate, così come non devono essere comunicate le variazioni in diminuzione, sempreché la partecipazione rimanga al di sopra del 50% (es. dal 60% al 90% oppure dal 99% al 51% - in entrambi i casi non occorre effettuare alcuna comunicazione).

QUADRO D — FUSIONE

In questo quadro vanno riportate tutte le variazioni verificatesi a seguito di fusione di società di cui almeno una partecipante alla compensazione o alla catena di controllo.

Nell'ipotesi che due o più società si fondano, costituendo una società nuova, occorre anzitutto barrare la casella 1; nel caso invece di incorporazione di una o più società da parte di un'altra già esistente occorre barrare la casella 2.

Nel quadro D sono previste due parti nelle quali devono essere riportate rispettivamente, la Partita IVA delle società - risultanti dai quadri A o B del mod. IVA 26 - estinte per effetto della fusione (per un massimo di sei società), e quella della società risultante dalla fusione o incorporante integrata, quest'ultima, con la firma del rappresentante legale.

La casella 3 (partecipante alla liquidazione di gruppo) deve essere barrata *solo* qualora la nuova società risultante dalla fusione o incorporante entri a far parte, per effetto della fusione stessa, nella liquidazione di gruppo o vi permanga, sussistendo, in entrambi i casi, i requisiti di controllo richiesti dall'art. 2 del decreto. Nell'ipotesi in cui la nuova società non partecipa alla liquidazione di gruppo non si rende necessaria neanche la sottoscrizione da parte del rappresentante legale prevista nel medesimo rigo.

Nel caso in cui venga barrata la casella 3, il rigo successivo riservato alla società che possiede la maggioranza delle azioni della nuova società risultante dalla fusione o della incorporante deve essere compilato (con l'indicazione della Partita IVA, della percentuale di possesso e della firma del rappresentante legale) solo nel caso in cui cambia la società che possiede la maggioranza delle azioni.

Si avverte infine che nell'ipotesi di fusione tra più società già indicate nel quadro A o nel quadro B del Mod IVA 26 deve essere utilizzato un unico modello, compilando *esclusivamente* il quadro D sulla base dalle istruzioni sopra riportate; *non devono* invece essere comunicate; attraverso la compilazione del quadro C, le eventuali variazioni conseguenti alla fusione stessa, relative a società del gruppo anche indirettamente interessate.

Si precisa comunque che le modifiche dell'assetto del gruppo a seguito di variazioni intervenute nell'ipotesi di fusione potranno essere meglio descritte dalla società dichiarante utilizzando anche il riquadro riservato alle "ANNOTAZIONI" posto sul retro del modello.

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
(Testo integrato con la modifica apportata dal D.M. 18 dicembre 1989).

Norme in materia di imposta cul valore aggiunto relative al versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate.

(Omissis)

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da una altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

Art. 3

L'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio, previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente dela Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, deve dichiarare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto.

Dalla dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti delle società controllate, devono risultare:

a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e il numero di partita IVA delle società controllate nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente per ciascuna di esse;

b) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia della società controllante.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto per l'anno in cui è presentata. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto competenti entro trenta giorni. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

(Omissis)

MODULARIO F. - Tasse - 432 bis

Mod. I.V.A. 26 bis

per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

VARIAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ____________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ____________ ____________
(Uffici IVA società controllate)

____________ ____________

____________ ____________

SOCIETÀ CONTROLLANTE — CODICE FISCALE — NUMERO DI PARTITA IVA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — COMUNE — PROV.

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ____________
nato a ____________ il ____________ cod. fiscale ____________
residente in ____________ via ____________
in relazione alla dichiarazione modello IVA 26, presentata il ______ comunica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 13/12/1979, che in data ______ sono intervenute le variazioni sotto riportate

QUADRO C - VARIAZIONE DEI DATI

SOCIETÀ CUI SI RIFERISCONO LE VARIAZIONI

QUADRO A B — PARTITA IVA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI VARIATI

PARTITA IVA — NATURA GIURIDICA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE — UFFICIO IVA COMPETENTE — CESSAZIONE ATTIVITÀ 1 ☐

NUOVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI — PERCENTUALE DI POSSESSO

PARTITA IVA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — Se inferiore al 50 % barrare la casella 2 ☐

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ____________

QUADRO D - FUSIONE — COSTITUZIONE DI SOCIETÀ NUOVA 1 ☐ — INCORPORAZIONE 2 ☐

SOCIETÀ ESTINTE PER EFFETTO DELLA FUSIONE

PARTITA IVA	PARTITA IVA	PARTITA IVA
PARTITA IVA	PARTITA IVA	PARTITA IVA

PARTITA IVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O SOCIETÀ INCORPORANTE — PARTECIPANTE ALLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO 3 ☐ — Firma del rappresentante legale

PARTITA IVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI — PERCENTUALE DI POSSESSO — Firma del rappresentante legale

ANNOTAZIONI

La presente copia debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione

PROTOCOLLO UFFICIO

MODULARIO F. - Tasse - 432 bis

Mod. I.V.A. 26 bis

per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

VARIAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ____________________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ____________________ ____________________
(Uffici IVA società controllate)

____________________ ____________________

____________________ ____________________

SOCIETÀ CONTROLLANTE	CODICE FISCALE		NUMERO DI PARTITA IVA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ____________________
nato a ____________ il ________ cod. fiscale ____________________
residente in ____________ via ____________________
in relazione alla dichiarazione modello IVA 26, presentata il |_|_|_|_|_|_| comunica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 13/12/1979, che in data |_|_|_|_|_|_| sono intervenute le variazioni sotto riportate

QUADRO C - VARIAZIONE DEI DATI

SOCIETÀ CUI SI RIFERISCONO LE VARIAZIONI

QUADRO	PARTITA IVA	DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE
A B		

DATI VARIATI

PARTITA IVA	NATURA GIURIDICA	DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE	UFFICIO IVA COMPETENTE	CESSAZIONE ATTIVITÀ 1 ☐

NUOVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI

PARTITA IVA	DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	PERCENTUALE DI POSSESSO
		Se inferiore al 50 % barrare la casella 2 ☐

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ____________________

QUADRO D - FUSIONE

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ NUOVA 1 ☐ INCORPORAZIONE 2 ☐

SOCIETÀ ESTINTE PER EFFETTO DELLA FUSIONE

PARTITA IVA	PARTITA IVA	PARTITA IVA
PARTITA IVA	PARTITA IVA	PARTITA IVA

PARTITA IVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O SOCIETÀ INCORPORANTE	PARTECIPANTE ALLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO 3 ☐	Firma del rappresentante legale
PARTITA IVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI	PERCENTUALE DI POSSESSO |_|_|_|,|_|	Firma del rappresentante legale

MODULARIO F. - Tasse - 432 bis

Mod. I.V.A. 26 bis

per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

VARIAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DEL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

(Art. 73 ultimo comma D.P.R. n. 633/72 - Art. 3 D.M. 13.12.1979)

ALL'UFFICIO IVA DI : ______________
(Ufficio IVA società controllante)

AGLI UFFICI IVA DI : ______________ ______________
(Uffici IVA società controllate)

______________ ______________

______________ ______________

SOCIETÀ CONTROLLANTE — CODICE FISCALE — NUMERO DI PARTITA IVA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — COMUNE — PROV.

La Società Controllante nella persona del suo legale rappresentante ______________

nato a ______________ il ______________ cod. fiscale ______________

residente in ______________ via ______________

in relazione alla dichiarazione modello IVA 26, presentata il |_|_|_|_|_|_| comunica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 13/12/1979, che in data |_|_|_|_|_|_| sono intervenute le variazioni sotto riportate

QUADRO C - VARIAZIONE DEI DATI

SOCIETÀ CUI SI RIFERISCONO LE VARIAZIONI

QUADRO [A] [B] — PARTITA IVA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DATI VARIATI:

PARTITA IVA — NATURA GIURIDICA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE — UFFICIO IVA COMPETENTE — CESSAZIONE ATTIVITÀ 1 ☐

NUOVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI — PERCENTUALE DI POSSESSO

PARTITA IVA — DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — Se inferiore al 50 % barrare la casella 2 ☐

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ______________

QUADRO D - FUSIONE — COSTITUZIONE DI SOCIETÀ NUOVA 1 ☐ — INCORPORAZIONE 2 ☐

SOCIETÀ ESTINTE PER EFFETTO DELLA FUSIONE

PARTITA IVA — PARTITA IVA — PARTITA IVA

PARTITA IVA — PARTITA IVA — PARTITA IVA

PARTITA IVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O SOCIETÀ INCORPORANTE — PARTECIPANTE ALLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO 3 ☐ — Firma del rappresentante legale

PARTITA IVA SOCIETÀ CHE POSSIEDE LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI — PERCENTUALE DI POSSESSO |_|_|_|,|_| — Firma del rappresentante legale

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Assicurazioni generali S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazione private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 21 marzo, 18 aprile e 26 giugno 1989, della Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922205 e 923597, rispettivamente in data 20 giugno e 6 ottobre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) modifica delle condizioni generali di polizza, in deroga alla limitazione per il caso di suicidio prevista dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1981, da applicare alle tariffe di assicurazioni temporanee di gruppo per il solo caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0192

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986 n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 23 marzo, 23, 24 maggio e 20 giugno 1989, della Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922181 e 923228, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 28).

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0193

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 17, 20 marzo 1989, 26 aprile e 22 giugno 1989, della Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922168 e 923226, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali;

28) modifica delle condizioni generali di polizza, in deroga alla limitazione per il caso di suicidio prevista dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza, approvate con decreto ministeriale 28 giugno 1981, da applicare alle tariffe di assicurazioni temporanee di gruppo per il solo caso di morte e per il caso di morte e di invalidità permanente.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0194

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Ausonia vita S.p.a. di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 dicembre 1988, 17 marzo, 18 aprile e 22 giugno 1989, della Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922171 e 923377, rispettivamente in data 20 giugno e 20 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano):

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applcazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18); regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffa di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dalla Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0195

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 28 marzo e 22 giugno 1989, della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere numeri 922194 e 923249, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo antenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applcazione;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza sub-annuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al pecedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0196

DECRETO 28 dicembre 1989.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Bernese vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 dicembre 1988, 29 marzo e 20 giugno 1989, della Bernese vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 922192 e n. 923256, rispettivamente in data 20 giugno e 21 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Bernese vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi delle forme a decrescenza subannuale;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza subannuale del capitale assicurato;

12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al pecedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale, certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità permanente;

20) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

26) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

27) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio morte ed invalidità da applicare ai contratti individuali.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0197

DECRETO 30 dicembre 1989.

Attuazione della direttiva n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva n. 89/617/CEE, recante modifiche alla direttiva n. 80/181/CEE, successivamente modificata dalla direttiva n. 85/1/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e la legge 28 ottobre 1988, n. 473, di attuazione, rispettivamente, delle precitate direttive n. 80/181/CEE e n. 85/1/CEE;

Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere con propri decreti all'adeguamento delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e della legge 28 ottobre 1988, n. 473, a direttive comunitarie in materia di unità di misura;

Considerata la necessità di attuare la direttiva n. 89/617/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, la data «1° marzo 1974» è sostituita da «15 maggio 1983»;

b) nel comma 4, la data «31 dicembre 1989» è sostituita da «31 dicembre 1999».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva n. 89/617/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 327 del 7 dicembre 1989.

— La direttiva n. 80/181/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 39 del 15 febbraio 1980.

— La direttiva n. 85/1/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 2 del 3 gennaio 1985.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 473/1988 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, nonché del relativo allegato come modificato dalla presente legge».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 802/1982 è il seguente:

«Art. 3. — È autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali:

a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea,

b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi.

Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera *b)* devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.

Nel settore disciplinato dal paragrafo I della «Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983. Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri», si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto.

È autorizzato fino al 31 dicembre 1999 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano.

Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale».

90A0191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio veneto cooperative di abitazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Marghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 settembre 1989 alla società cooperativa «Consorzio veneto cooperative di abitazione - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Marghera (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio veneto cooperative di abitazione - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Marghera (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi in data 13 agosto 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Pasut Pietro, nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e residente a Conegliano (Treviso), viale Veneto, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0198

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI - S. Stefano - S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI - S. Stefano - S.r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia ACLI - S. Stefano - S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giovan Giuseppe Sessa in data 26 settembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giorgio Gabriele Cavalca, nato a Milano il 26 febbraio 1940 ed ivi residente, piazzale Giulio Cesare, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0199

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Torri 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 20 luglio 1989 con la quale il tribunale di Sondrio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Le Torri 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sondrio;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Le Torri 3 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, costituita per rogito notaio dott. Francesco Surace in data 22 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Agostino Pellegrino, nato a Marsala (Trapani) il 5 febbraio 1950, residente a Sondrio in via Mazzini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0200

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Musicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cesena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Musicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Musicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Corrado Ricchi in data 24 settembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Maurizio Soci, nato a Roma il 18 aprile 1941, residente a Viserba di Rimini in via G. Donizetti, 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0201

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Esse sud - Società cooperativa servizi a responsabilità limitata», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 giugno 1989 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Esse sud - Società cooperativa servizi a responsabilità, limitata», con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Esse sud - Società cooperativa servizi a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio avv. Bruno Franco in data 17 dicembre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alessandro Perrotta, nato a Squinzano il 13 dicembre 1940, residente in Lecce, via S. Michele, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0202

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.C.O. - Consorzio interregionale cooperative ortofrutticole a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 7 giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.I.C.O. - Consorzio interregionale cooperative ortofrutticole a responsabilità limitata», con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.C.O. - Consorzio interregionale cooperative ortofrutticole a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Marino Stelio Romagnoli in data 4 giugno 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Pierattini dott. Arturo, nato a Bari il 4 settembre 1947 ed ivi residente in corso Italia, 89;

Di Luccia avv. Giovanni, nato a Castellabate il 29 giugno 1936 e residente ad Agropoli (Salerno), via Ruocco, 5;

Bifulco avv. Francesco, nato a Nola (Napoli) il 28 ottobre 1933 ed ivi residente in via Aldo Moro, 24,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0203

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Programma 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 marzo 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Programma 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Programma 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Angelo Berruto in data 21 giugno 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Giletti dott. Maurizio, nato a Torino il 2 ottobre 1955, ivi residente in via Cernaia, 18;

Fimiani avv. Mario, nato a Isernia il 3 agosto 1936 e residente a Torino, via Entraque, 9;

Grosso avv. Giovanni, nato a Torino il 6 ottobre 1938 ed ivi residente, corso Rosselli, 66,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0204

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 dicembre 1989.

Contingenti di importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1989-30 settembre 1990.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1989-30 settembre 1990 e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti dei prodotti in importazione originari del Giappone relativi al periodo 1° ottobre 1989-30 settembre 1990, di cui all'allegato *A* del presente decreto sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Possono partecipare alla ripartizione delle quote di cui all'allegato *A* le imprese commerciali ed industriali che operano nello specifico settore merceologico cui appartiene il prodotto che si intende importare, nonché le società di trading internazionale.

2. La ripartizione dei contingenti fra le ditte ammesse sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

2-*A*) Il 90% delle quote verrà ripartito secondo i seguenti criteri percentuali:

50% in parti eguali fra le società importatrici che dimostrino di avere un contratto di importazione esclusiva con le case produttrici giapponesi;

15% in proporzione all'ammontare IVA dichiarato relativo all'aliquota in cui è compresa la merce che si intende importare (cft. punto 6, art. 6);

20% in proporzione al valore delle importazioni del prodotto richiesto effettuate dal Giappone nel triennio 1986-88, valutato al 100% per i prodotti originari e provenienti dal Giappone e per il 30% per i prodotti originari dal Giappone e provenienti da altri Paesi;

15% in proporzione al valore di tutte le esportazioni effettuate verso il Giappone nel trinennio 1986-88 (cft. punto 7, art. 6).

2-*B*) Il 10% delle quote di ciascun contingente verrà ripartito in quote minime fra tutte le ditte di nuova costituzione che non abbiano operatività, in base a sorteggio.

3. Le quote attribuite ad imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *F*) verranno aumentate del 10%).

Art. 3.
Limiti delle quote

1. Le quote assegnate non potranno essere superiori ai quantitativi richiesti dalle ditte.

2. Ad ogni singola ditta non potranno essere assegnate quote superiori al 50% di ciascun contingente: l'eventuale quota eccedente tali percentuali sarà ridistribuita tra tutti i richiedenti proporzionalmente alla quota ottenuta in base ai criteri percentuali di cui al punto 2-*A*).

3. Qualora la somma delle richieste per ciascun contingente sia inferiore al contingente stesso, le richieste saranno interamente accolte, senza applicare i criteri di cui al punto 2-*A*).

4. Sono fissate quote minime al di sotto delle quali le ditte non potranno ottenere alcuna assegnazione. Tuttavia le ditte escluse perché non hanno raggiunto la quota minima assegnabile in base ai criteri di ripartizione di cui al punto 2-*A*) parteciperanno alle assegnazioni a sorteggio di cui al punto 2-*B*). Le quote minime sono le seguenti:

per i contingenti ad valorem: 5.000 $ USA;
per i contingenti «autoveicoli»: 5 autovetture;
per i contingenti «motocicli»: 10 motocicli.

Art. 4.
Validità

1. Le autorizzazioni rilasciate avranno validità di dodici mesi dalla data del rilascio e non saranno prorogabili.

2. Le autorizzazioni per i contingenti 17, 18, 22 saranno rilasciate con origine e provenienza giapponese.

Art. 5.
Cessione delle autorizzazioni

1. Il regime della cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *G*).

Art. 6.
Forma e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale secondo lo schema di domanda allegato (allegato *B*), devono contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema ed essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport. Le istanze potranno essere presentate o inviate per posta direttamente al Mincomes, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *E*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero ovvero agli uffici regionali dell'ICE. Non saranno considerate ricevibili le istanze pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

2. Per ciascun contingente deve essere presentata una istanza separata.

3. L'istanza deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

4. Nell'istanza il legale rappresentante della societa deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al Mincomes, su richiesta dello stesso e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella istanza di partecipazione alla ripartizione dei contingenti.

5. Le società che intendono partecipare alla ripartizione del 50% relativo alla quota esclusiva devono inserire nell'istanza una copia conforme all'originale del contratto di esclusiva legalizzata nei modi di legge.

6. Per quanto concerne le dichiarazioni IVA, i richiedenti dovranno indicare nella domanda — sotto la propria responsabilità — l'ammontare delle operazioni imponibili soggette alle aliquote applicabili alla categoria di merci cui appartiene il prodotto sottoposto a contingente, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro *E* della dichiarazione annuale IVA presentata per l'anno 1988, precisando altresì gli estremi della raccomandata con la quale la dichiarazione stessa è stata inoltrata, ovvero il numero di protocollo e la data apposti dagli uffici competenti, qualora presentata a mano.

7. Per quanto concerne la operatività, alla domanda dovranno essere allegate le distinte delle bolle doganali relative alle importazioni/esportazioni da o verso il Giappone nel triennio 1986-88, come da-fac-simile in allegato (allegati *C*, *D*).

8. Non saranno considerate valide le domande:

pervenute in forma illeggibile o prive degli elementi di cui allo schema di domanda allegato *B*, punti *a)*, *d)*;

presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni;

non autenticate a norma di legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	Designazione delle merci	Ammontare valore migliaia di US $ o numero unità
1	ex 3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanea, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate, diverse dalle pellicole di cui ai contingente N. 2	250
2	ex 3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:	200
	3702 51 10	...di larghezza di 8 mm (tipo single 8)	
	3702 51 90		
	3702 52 10		
	3702 52 90		
	3702 91 90		
	3702 92 90		
3	ex 4011	Coperture nuove, di gomma:	450
	4011 10 00	...per autoveicoli da turismo	
	4011 20 00	.. per autobus o autocarri	
	4011 40 00	...per motocicli	
	4011 50 10	...per biciclette	
	4011 50 90		
	4011 91 00	...a ramponi, a spina di pesce e simili	
	4011 99 00	...altre	
	ex 4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma:	
	4012 90 90	...protettori (flaps)	
	ex 4013	Camere d'aria, di gomma	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	Designazione delle merci	Ammontare valore migliaia di US $ o numero unità
4	7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229	Ferro e acciai non legati, semiprodotti di ferro o acciai non legati, prodotti laminati piatti, vergella o bordione di ferro o di acciai, barre di ferro o di acciai non legati, altre barre di ferro, profilati di ferro, fili di ferro, acciai inossidabili, altri acciai, etc.	650
5	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	200
	8407 33 90 8407 34 30 8407 34 91 8407 34 99 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93 8407 90 99	... per autoveicoli	
6	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	500
	8407 31 00 8407 32 00 8407 33 90 8407 90 10 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93	... per motocicli e ciclomotori	
7	ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per autoveicoli, motocicli e ciclomotori	200
8	ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 previsti dai contingenti numeri 5, 6, 7	800
9	ex 8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire fogli della voce 8840; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire	200
	8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00 8452 30 00 8452 90 00	... macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	
10	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	100
	8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00	... autoradio anche combinate con lettori ottici al laser e riproduttori del suono a nastro	
11	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	100
	8527 32 10 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99	... sintonizzatori HIFI (Tuners)	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	Designazione delle merci	Ammontare valore migliaia di US $ o numero unità
12	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia.	150
	8527 11 10 8527 11 90 8527 19 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 39 10 8527 39 91	combinati con lettori ottici al láser e registratori e/o riproduttori del suono	
13	ex 8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere:	800
	8525 10 90 8525 20 90	... apparecchi trasmittenti non destinati ad aeromobili civili	
	8525 30 91 8525 30 99	... telecamere	
	ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione compresi i televisori a circuito chiuso (video monitors e video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:	
	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 60 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79 8528 10 91 8528 20 10 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 90	... apparecchi per la tèlevisione	
	ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90	... antenne per apparecchi di radiodiffusione e televisivi	
14	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	1.200
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	... tubi catodici per televisori a colori, fino a 13"	
15	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539.	400
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	... tubi catodici per televisori a colori, da 20" a 22"	
16	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539, diversi da quelli dei contingenti numeri 14 e 15	200

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	Designazione delle merci	Ammontare valore migliaia di US $ o numero unità
	ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore; comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:	
	8541 10 10 8541 21 10 8541 29 10 8541 30 10 8541 50 10 8541 21 90 8541 29 90 8541 10 91 8541 10 99 8541 30 90 8541 50 90 8541 40 10 8541 90 00	... diodi, transistori, dispositivi fotosensibili, dischi (Wafers) non ancora tagliati in microplacchette e loro parti	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	
17	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:	2.800 unità
	8703 10 10 8703 10 90 8703 21 10 8703 21 90 8703 22 10 8703 22 90 8703 23 10 8703 23 90 8703 24 10 8703 24 90 8703 31 10 8703 31 90 8703 32 10 8703 32 90 8703 33 10 8703 33 90 8703 90 10 8703 90 90	... autoveicoli per trasporto persone con motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, non fuoristrada	
18	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:	800 unità
	8703 10 10 8703 10 90 8703 21 10 8703 21 90 8703 22 10 8703 22 90 8703 23 10 8703 23 90 8703 24 10 8703 24 90 8703 31 10 8703 31 90 8703 32 10 8703 32 90 8703 33 10 8703 33 90 8703 90 10 8703 90 90	... autoveicoli per trasporto persone con motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, fuoristrada	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	Designazione delle merci	Ammontare valore migliaia di US $ o numero unità
19	ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 8703	750
20	ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nelle vv.dd. 8701, 8702, 8704, 8705	200
21	ex 8711 8711 10 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»): velocipedi con motore ausiliario	120
22	ex 8711 8711 10 00 8711 20 10 8711 20 91 8711 20 99 ex 8711 30 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»): ... motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 380 cc.	2.000 unità
23	8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	500

ALLEGATO *B*

Schema di domanda (di cui all'art. 6)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Viale America, 341 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di partecipazione al contingente di importazione n. .... per il periodo .... (indicare il contingente e la NCDSA) originario dal Giappone.

La società .... con sede in .... P.I. .... C.F. .... con riferimento al decreto ministeriale di ripartizione di contingenti d'importazione 1989-90 di alcune merci originarie dal Giappone

Chiede

di partecipare alla ripartizione del contingente specificato in oggetto, precisando quanto segue:

quantità richiesta in U.S. $ o unità ....
Paese di provenienza...
dogana italiana di entrata della merce ....

A norma del decreto ministeriale.......................... il sottoscritto (specificare cognome, nome, data, luogo di nascita e indirizzo), firmatario della presente istanza in qualità di (specificare lo status che lo lega alla società).

I) Dichiara:

a-1) Che la società sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di .... (specificare la città) dal .... (specificare la data di iscrizione) con il numero .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla società riguarda .... (specificare l'attività).

2) Che, ai fini della ripartizione in proporzione all'I.V.A., l'ammontare delle operazioni imponibili dichiarato per il 1988 con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro E della dichiarazione annuale IVA 1988, e' più precisamente:

imponibile indicato al rigo E .... L. ....
imponibile indicato al rigo E .... » ....
imponibile indicato al rigo E .... » ....

Per un totale imponibile quindi pari a. L. ....

come da dichiarazione IVA 1988 presentata con R.R. .... ovvero protocollata (se presentata a mano).

Esempio per il contingente auto.

Per il contingente-auto vanno indicati gli imponibili IVA risultanti ai seguenti righi:

E11 (IVA 2%);
E13 (IVA 18%);
E13-*BIS* (IVA 19%);
E14 (IVA 38%);
E17 (IVA 22%), per le fatturazioni effettuate in differita.

Esempio per il contingente telecamere:

E13 (IVA 18%);
E13-*BIS* (IVA 19%).

b-1) Che, ai fini della partecipazione alla ripartizione in base alla percentuale relativa al *volume delle importazioni* dal Giappone della merce oggetto della presente domanda, i quantitativi importati sono quelli di cui alla distinta allegata (allegato *C* e *C*-bis).

2) Che, ai fini della partecipazione alla ripartizione in base alla percentuale relativa al *volume di tutte le esportazioni* in quantitativi esportati sono quelli di cui alla distinta allegata (allegato *D*).

3) Che la società è in possesso di un contratto di esclusiva che allega in copia conforme all'originale.

c-1) Che la società richiedente è ubicata in una delle regioni o zone indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che quindi ha diritto alla maggiorazione del 10% della quota che le risulterà attribuita.

II) Si impegna:

d-1) Ad inviare, entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di ricezione della richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione comprovante quanto sopra indicato.

2) A comunicare tempestivamente, e comunque, non oltre un mese dalla scadenza, al Ministero lo stato di utilizzo della autorizzazione concessa alla società.

Firma ....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968).

ALLEGATO C

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienze Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO C-bis

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienze diverse dal Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *D*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *E*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita n. 51, casella postale 167 - 65100 Pescara, tel. (085) 26673 - 36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Funari n. 9, casella postale 153 - 89100 Reggio Calabria, tel. (0965) 21800 - 26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale n. 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184 - 80143 Napoli, tel. (081) 283411 - 283374 - 338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo n. 17 - 40121 Bologna, tel. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano n. 17 - 34132 Trieste, tel. (040) 60861 - 62790 - 631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco n. 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri - 16128 Genova, tel. (010) 543112 - 566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta n. 59 - 30123 Milano, tel. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli - 60121 Ancona, tel. (071) 203413 - 28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Piemonte: Torino, piazza Castello n. 113 - 10123 Torino, tel. (011) 538636 - 569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia: Bari, piazza Massari n. 6 pal. Diana, casella postale 386 - 70122 Bari, tel. (080) 213374 - 214136 - 255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti n. 8 - 09128 Cagliari, tel. (070) 494111 - 400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma n. 457, casella postale 108 - 90139 Palermo, tel. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni n. 3 - 50123 Firenze, tel. (055) 263421 - 282004 - 298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:

Bolzano, piazza Walter n. 22, casella postale 298 - 39100 Bolzano, tel. (0471) 970097 - 976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.

Trento, piazza Leonardo da Vinci n. 2, casella postale 354 - 38100 Trento, tel. (0461) 980187 - 980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia via Ruggiero d'Andreotto n. 57 - 06100 Perugia, tel. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia 1056, palazzo Gambara - 30123 Venezia, tel. (041) 710439 - 710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *F*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)

Abruzzo.
Molise.
Campania.
Puglia.
Basilicata.
Calabria.
Sicilia.
Sardegna.
Province di Latina e Frosinone.
Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
Isola d'Elba.
Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ALLEGATO *G*

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923 - Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495).

(Omissis).

Capo II

DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare o di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

90A0295

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1989.

Criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, recante modificazioni ed integrazioni alla delibera 27 febbraio 1981;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Visti il regolamento CEE n. 2052/88, entrato in vigore il 1° gennaio 1989, ed i regolamenti FESR n. 4053/86 e 4054/88, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Comunità economica europea, la quale, nell'approvare in data 30 ottobre 1989 il quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per l'Italia, asse prioritario energia metano, ha stabilito un contributo pari a 783 milioni di ECU (circa 1.170 miliardi di lire) per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

Preso atto che le domande pervenute entro la scadenza del termine disposto con la delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, per la lievitazione dei costi intervenuta rispetto al programma già approvato a costi 1986 e per effetto dello stanziamento comunitario disposto dopo la nuova regolamentazione dei fondi a finalità strutturale, prevedono un fabbisogno di contributi notevolmente superiore a quello attualmente disponibile, che ha indotto il Ministro per il Mezzogiorno, in data 10 novembre 1989, a sospendere temporaneamente l'attività istruttoria dell'Agenzia in attesa di decisioni al riguardo;

Ribadito che anche i programmi approvati con la delibera dell'11 febbraio 1988 per le regioni Marche e Lazio, escluse dal 1° gennaio 1989 dagli aiuti comunitari, debbono essere finanziati nella stessa misura di quelli delle altre regioni;

Considerata l'opportunità — nelle more della adozione dei necessari interventi di natura finanziaria, legislativa e giuridico-amministrativa necessari all'attuazione del programma in questione — di impartire all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno criteri che consentano la ripresa dell'attività istruttoria, fermo restando il quadro programmatico di cui alla delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988;

Considerata l'opportunità, in sede di predisposizione di criteri istruttori, di prevedere una disponibilità finanziaria per l'avviamento del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. L'Agenzia procederà all'istruttoria delle domande di finanziamento, pervenute entro la scadenza prevista dalla delibera dell'11 febbraio 1988, con il criterio di prendere in considerazione le domande stesse entro un limite regionale stabilito sulla base delle risorse nazionali attualmente esistenti, utilizzando 800 miliardi di lire di contributi (allegato 1) disponibili per le reti urbane di distribuzione (200 miliardi sono destinati alle opere di allacciamento da parte dell'ENI) e assumendo come obiettivo l'acceleramento del processo di metanizzazione nelle regioni con minore penetrazione in rapporto alla popolazione residente. A tale scopo viene assunta in riferimento la ripartizione regionale degli interventi previsti dal programma operativo 1987-1989 — approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 — in proporzione alla popolazione residente al 1987 nei comuni inclusi in detto programma.

Nell'ambito di detto limite regionale, l'Agenzia procederà prioritariamente all'istruttoria delle domande pervenute entro la scadenza prevista, complete della documentazione economico-amministrativa, secondo una graduatoria da definire convenzionalmente in base all'ammontare del costo degli investimenti proposti per le reti, rapportato alla popolazione residente al 1987 nell'intero comune.

In caso di disponibilità residue sui predetti limiti regionali, l'Agenzia procederà, con gli stessi criteri, all'esame delle domande che saranno state nel frattempo completate per quanto attiene alla necessaria documentazione economico-amministrativa, nonché di quelle presentate da comuni inseriti in bacini di utenza ma già previsti come metanizzabili singolarmente nella delibera del CIPE del 25 ottobre 1984, sempre che sia stata completata la documentazione relativa a detti comuni, e sia stato ottemperato alla formale costituzione del bacino di utenza.

Nelle zone interessate dalle centrali termoelettriche di Brindisi e di Gioia Tauro (Reggio Calabria) saranno istruite prioritariamente anche le domande perfezionate dopo la scadenza sopra richiamata, indipendentemente dai criteri in precedenza esposti.

Per i bacini di utenza il calcolo sarà effettuato sul totale della popolazione dei comuni interessati dagli interventi proposti in rapporto agli investimenti complessivi previsti.

2. Nei limiti regionali stabiliti dovrà essere calcolata la copertura integrativa tra l'intervento comunitario attuale ed il 50% previsto dalla delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988, che potrà essere impegnata allorché saranno emanati i necessari provvedimenti legislativi.

3. In considerazione della situazione finanziaria venutasi a determinare, gli investimenti superiori a 30 miliardi di lire dovranno essere suddivisi in più stralci, autonomamente e pienamente funzionali, il primo dei quali, non superiore a tale limite, potrà essere preso in esame istruttorio in questa fase.

4. Con riferimento a quanto già disposto al punto 2 della delibera del CIPE dell'11 febbraio 1988, in ordine all'estensione degli impianti già esistenti ad altri territori comunali oggetto di insediamenti residenziali o produttivi, si precisa che le relative domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere istruite solo in relazione ad un nuovo centro abitato (frazione) o località oggetto di interventi produttivi.

5. In sede istruttoria si dovrà tenere conto dei quei limitati interventi del programma di prima fase (secondi lotti di grandi reti) e del programma integrativo per le zone terremotate che, non avendo ottenuto il contributo comunitario prima della nuova regolamentazione, dovranno ricevere un'integrazione, pari al 15%, con fondi nazionali. Il fabbisogno è stimabile in 15 miliardi di lire.

6. I residui 65 miliardi rimangono attualmente disponibili in attesa della definizione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 445/1987 e della delibera del CIPE in data 11 febbraio 1988, del programma di metanizzazione della Sardegna, relativamente ad una prima anticipazione delle reti delle città capoluogo, da esercire ad aria propanata.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

Regione	Programma operativo 87/89 popolazione residente al 1987 da servire	Percentuale di distribuzione regionale	Limiti regionali delle risorse nazionali disponibili (800 miliardi)
Marche	22.982	0.4	3.2
Lazio	322.679	5.6	44.8
Abruzzo	255.785	4.5	36.0
Molise	57.077	1.0	8.0
Campania	1.501.699	26,1	208.8
Puglia	698.866	12,1	96.8
Basilicata	185.847	3.2	25.6
Calabria	921.580	16.0	128,0
Sicilia	1.791.482	31.1	248.8
Totale	5.757.997	100.0	800.0

90A0208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche rispettivamente dal consiglio della facoltà di magistero in data 16 novembre 1988, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico in data 14 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cassino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 18 marzo 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico in data 19 settembre 1989, con le quali è stato recepito il suddetto parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in materie letterarie, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti insegnamenti:

paleografia greca;
storia dell'ornamentazione del manoscritto;
psicologia dell'arte e della letteratura;
storia della sanità pubblica;
storia della medicina greca;
bioetica;
storia del giornalismo;
storia delle relazioni internazionali;
storia della riforma e della controriforma;
storia del federalismo e dell'idea d'Europa;
storia sociale dell'Europa contemporanea;
storia dell'America Latina;
topografia dell'Alto Medioevo;
filologia medievale e umanistica;
esegesi delle fonti medievali;
filologia dantesca.

Nell'art. 12, relativo al corso di laurea in pedagogia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

psicologia dell'arte e della letteratura;
storia della sanità pubblica;
storia della medicina greca;
bioetica;
storia del giornalismo;
storia delle relazioni internazionali;
storia della riforma e della controriforma;
storia del federalismo e dell'idea d'Europa;
storia sociale dell'Europa contemporanea;
storia dell'America Latina;
storia della sanità militare;
filosofia della storia;
ermeneutica filosofica;
estetica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, addì 21 novembre 1989

Il rettore

90A0209

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 gennaio 1990, n. 4.

Prodotti agricoli regolamentati dalla CEE - Prova supplementare per lo svincolo di cauzioni relative ai certificati di esportazione.

In applicazione degli articoli 30 e 31 del regolamento CEE n. 3719/88, si comunica che gli operatori — nel chiedere lo svincolo delle cauzioni costituite per il rilascio di titoli concernenti l'esportazione di prodotti agricoli regolamentati dalla CEE — debbono corredare la domanda da presentare a questo Ministero, intesa ad ottenere il predetto svincolo, oltre che con l'esemplare n. 1 dei titoli vistati conformemente al disposto dell'art. 22 o dell'art. 23 del citato regolamento CEE n. 3719/88, anche con i seguenti documenti:

A) Nei casi di esportazione diretta (uscita dal territorio nazionale coincidente con l'uscita dal territorio doganale della Comunità) senza destinazione obbligatoria, ovvero di fornitura quale consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34 del regolamento CEE n. 3665/87, ovvero di immagazzinamento in un deposito di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento CEE n. 3665/87:

copia del documento doganale di esportazione dal quale risulti la data di carico per l'esportazione fuori della Comunità, ovvero la data della consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34 del menzionato regolamento CEE n. 3665/87 o di immagazzinamento in un deposito di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento n. 3665/87.

B) Nel caso di esportazione diretta con destinazione obbligatoria:

oltre alla documentazione indicata nel precedente punto *A)*, copia della documentazione presentata all'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 18 del ripetuto regolamento CEE n. 3665/87, comprovante l'immissione in consumo della merce nel Paese terzo di destinazione.

C) Nel caso di esportazione indiretta (uscita dal territorio doganale della CEE dopo l'attraversamento di altro Stato membro) con destinazione obbligatoria:

copia della documentazione di cui al precedente punto *B)* e, nella domanda di svincolo della cauzione, specificazione che l'uscita dal territorio doganale della CEE ha avuto luogo in Stato membro diverso dall'Italia.

Le copie dei suddetti documenti debbono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In luogo di tali copie autenticate, al fine della correntezza nella predisposizione della domanda e nello svolgimento dell'attività amministrativa, la domanda può essere corredata con le copie della documentazione con in calce la dichiarazione della loro conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge summenzionata, redatta secondo lo schema contenuto nel modulo allegato. L'amministrazione si riserva di svolgere i controlli necessari ad accertare la veridicità dei fatti dichiarati.

È abrogata la disciplina stabilita con circolare di questo Ministero del 17 febbraio 1989, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 27 febbraio 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* .... in nome e per conto della ditta...
avanti a *(b)*...

dichiaro

che la merce di cui al certificato di esportazione n. .... del .... :

(1) (se si tratta di esportazione diretta o indiretta verso Paesi terzi) ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

(2) (se si tratta di esportazione diretta o indiretta con destinazione obbligatoria) ha lasciato il territorio geografico della Comunità entro sessanta giorni dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione ed ha raggiunto la destinazione prevista;

(3) (se si tratta di prefinanziamento della restituzione):

a) è stata assoggettata al regime del prefinanziamento, sotto controllo della competente dogana, in attesa della definitiva esportazione della merce stessa;

b) è stata esportata dopo l'assoggettamento al regime del prefinanziamento;

che tutta la documentazione relativa alle operazioni di esportazione sopraindicate è disponibile presso l'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato dei prelievi agricoli.

Letto, confermato e sottoscritto
(località e data) ....

Il dichiarante
(c) ....
(d) ....
(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Località e data ....

(h) Il..............................
(i) ....

(timbro d'ufficio)

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(c) Firma per esteso e leggibile.
(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Intestazione dell'ufficio.
(f) Nome e cognome del dichiarante.
(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

89A0210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1989, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 390, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Gianni Ietto è stato nominato commissario del Governo nella regione Abruzzo a decorrere dal 2 ottobre 1989.

90A0211

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1989, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 388, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Luigi Piscopo è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte a decorrere dal 1° dicembre 1989.

90A0212

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1989, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 389, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto prof. dott. Corrado Valente è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 1° dicembre 1989.

90A0213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Colli Romani, in Genzano

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 i poteri conferiti al dott. Domenico Carnevale, commissario governativo della società cooperativa Colli Romani, con sede in Genzano (Roma), sono stati prorogati fino al 21 giugno 1990.

90A0216

Determinazione dei valori delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1990, avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie operanti nella provincia di Reggio Emilia il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di generi alimentari in natura è così determinato:

casaro (responsabile della produzione) L. 15.000 mensili;
operaio comune L. 12.000 mensili.

90A0217

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini «Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive integrazioni e modificazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Dei Colli Bisentini e di Poggio Delle Rose».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Teramo e comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bisenti e della frazione Poggio delle Rose del comune di Cermignano.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi della legislazione in materia è pervenuta anche una specifica richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente alla indicazione geografica «Dei Colli Bisentini e di Poggio delle Rose» del riferimento al nome del vitigno Montonico B nonché delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0214

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini «Colli del Sangro», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive integrazioni e modificazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Colli del Sangro».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Chieti ed è delimitata come segue: «a nord: dal ciglio del colle San Giovanni in Venere fino a raggiungere il cimitero di Fossacesia per poi costeggiare il perimetro urbano e riportarsi sul ciglio del colle di Contrada Sterpari e lungo il confine fra Fossacesia e Rocca San Giovanni, infine raggiungere la località Colle Minazzo di Santa Maria Imbaro; ad ovest: arrivato al

confine con Santa Maria Imbaro costeggia detto confine fino a raggiungere la strada provinciale per Rocca San Giovanni. Seguendo la strada provinciale per Rocca San Giovanni raggiunge il territorio di Mozzagrogna che costeggia per tutto il tratto ovest in località Villa Romagnoli, fino ad arrivare a località Colle Ruzzo; a sud: da località Colle Ruzzo si inoltra in territorio di Lanciano seguendo il ciglio di Colle d'Ortona, Serre e La Defenza fino a raggiungere la strada provinciale «Pedemontana» ex strada consorziale della bonifica che viene costeggiata per tutta la lunghezza fino all'incrocio con la strada statale n. 16 «Adriatica»; a est: seguendo la strada provinciale «Pedemontana» (ex strada consorziale della Bonifica) interseca per una piccola zona il territorio di Paglieta, poi attraversa il territorio di Fossacesia e raggiunta la strada statale n. 16 «Adriatica» la costeggia per circa km 1,7 fino a chiudersi con la linea che scende dal ciglio del colle San Giovanni in Venere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi della legislazione in materia è pervenuta anche una specifica richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente alla indicazione geografica «Colli del Sangro», delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0215

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 1 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000